



Emanato con Decreto Rettorale n. 14, prot. n. 2213/A3, del 9 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 56, prot. n. 4734/A3, del 30 maggio 2014 e D.R. n. 107, prot. n. 7468/I3, del 28 agosto 2015).

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI MEDIANTE IL
CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010 , N. 240**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Programmazione
- Art. 3 – Tipologie di contratti
- Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione
- Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione e incompatibilità
- Art. 6 – Commissione giudicatrice
- Art. 7 – Modalità di selezione
- Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 – Stipula del contratto
- Art. 10 – Trattamento economico
- Art. 11 - Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato
- Art. 12 - Valutazione delle attività dei ricercatori a tempo determinato
- Art. 13 - Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
- Art. 14 - Chiamata dei ricercatori a tempo determinato
- Art. 15 – Divieto di cumulo e incompatibilità
- Art. 16 – Recesso
- Art. 17 – Risoluzione del contratto
- Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, finalizzati al reclutamento di ricercatori cui affidare attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 - Programmazione

1. Al fine dell'adozione del piano triennale di sviluppo di Ateneo, il Senato Accademico, sulla base delle richieste dei Consigli di Dipartimento, formula al Consiglio dell'Università motivate proposte per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
2. Il Consiglio dell'Università, valutate le esigenze di ordine didattico e scientifico, destina appositi fondi sulle pertinenti voci del budget economico autorizzatorio.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

Art. 3 – Tipologie di contratti

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili, sulla base delle modalità indicate all'articolo 13 del presente regolamento, per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata in applicazione di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 per almeno tre anni, di assegni di ricerca o di borse post dottorato per almeno tre anni anche non consecutivi, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
2. I contratti di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), solo stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Il carico di didattica frontale del ricercatore a tempo determinato è pari a 90 ore. In caso di superamento del predetto limite, le ore aggiuntive sono retribuite sino al limite di ore incentivabili fissato dalle disposizioni di Ateneo per i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. I Consigli di Dipartimento adottano apposite delibere con le quali approvano i bandi per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato che devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia del contratto e la relativa durata;
 - b) per i soli contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il regime di impegno;
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - e) l'eventuale indicazione delle ore di didattica frontale con le relative modalità di svolgimento;
 - f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - g) i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli preferenziali e le modalità di selezione, secondo quanto stabilito al successivo art. 7;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12;
 - i) la decorrenza del contratto di lavoro;
 - j) i diritti ed i doveri del ricercatore a tempo determinato, il trattamento economico e previdenziale;

- k) il Dipartimento di afferenza;
 - l) la sede prevalente di lavoro;
 - m) i termini di presentazione per la domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito al successivo art. 8;
 - n) il responsabile del procedimento;
 - o) le disposizioni sul trattamento dei dati personali.
2. Le delibere di cui al precedente comma 1 sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università per la necessaria approvazione.
 3. I bandi, emanati con Decreto Rettorale, sono pubblicati sul sito internet di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sul sito internet dell'Unione Europea, nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Altre forme di pubblicità dei bandi possono essere direttamente disposte dal Rettore, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.

Art. 5 – Requisiti di ammissione alla selezione e incompatibilità

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso dei seguenti titoli:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati;
 - c) laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, sino all'anno 2015.
2. Limitatamente ai contratti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 per almeno tre anni, di assegni di ricerca o di borse post dottorato per almeno tre anni anche non consecutivi, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
3. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di I e II fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
4. Non sono altresì ammessi alle selezioni i titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università della Valle d'Aosta o presso altri Atenei italiani, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della citata legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto di selezione, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
5. Non sono ammessi alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio dell'Università.

Art. 6 – Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura di selezione è nominata con decreto del Rettore un'apposita Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da tre professori o ricercatori universitari a tempo indeterminato in ruolo presso l'Ateneo o presso altre sedi universitarie, anche straniere, scelti tra coloro inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
3. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e, ove possibile, di rispetto delle pari opportunità.
4. La partecipazione in qualità di componenti delle Commissioni giudicatrici da parte dei docenti di ruolo presso l'Ateneo rientra nei doveri istituzionali del corpo docente. Ai componenti non in ruolo presso l'Ateneo è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta per tutta la durata di espletamento dei lavori delle Commissioni.

5. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7 – Modalità di selezione

1. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nel rispetto della vigente normativa.
2. A seguito della valutazione preliminare di cui al precedente comma 1, la Commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.
3. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.
4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, può essere previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera specificata nel bando di selezione.
5. I lavori delle Commissioni sono contenuti in appositi verbali. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula per ogni candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito e indicando in modo univoco il vincitore. I verbali delle Commissioni sono trasmessi al Rettore per l'adozione del decreto di approvazione atti finale.
6. I verbali delle Commissioni e il decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
7. Il decreto di approvazione atti è trasmesso al Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di chiamata al Senato Accademico, che deve avvenire con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia.
8. La deliberazione del Senato Accademico è trasmessa al Consiglio dell'Università ai fini dell'adozione della deliberazione di chiamata e della correlata autorizzazione alla spesa.

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere indirizzate al Rettore entro i termini e secondo le modalità previsti nel bando.
2. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti elementi minimi:
 - a) il curriculum dettagliato e i titoli (anche avvalendosi di autocertificazione);
 - b) le pubblicazioni.
3. Le domande di partecipazione possono inoltrate per via telematica. Tale facoltà è altresì consentita per i titoli e le pubblicazioni, per quanto possibile.
4. I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non possono, in ogni caso, essere inferiori a 30 giorni.

Art. 9 – Stipula del contratto

1. Il responsabile del procedimento, successivamente all'adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Università, richiede al candidato vincitore la presentazione, nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi, della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Direttore generale e contiene i seguenti elementi:
 - a) la tipologia contrattuale di cui all'articolo 3;
 - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
 - c) data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - d) sede di servizio;

- e) regime di impegno;
 - f) trattamento economico complessivo;
 - g) trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) Dipartimento di afferenza;
 - i) l'indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di afferenza apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica e didattica svolta.
3. In caso di progetti pluriennali coperti da finanziamenti esterni, il contratto dovrà prevedere la possibile risoluzione in caso di mancato finanziamento.
 4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non ottemperi a quanto richiesto nel termine stabilito o rinunci al conferimento del contratto, l'Università potrà procedere alla sostituzione con altri candidati idonei nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
 5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 10 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il trattamento economico è stabilito dal Consiglio dell'Università e, in ogni caso, non può superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 11 – Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito della programmazione effettuata dai Dipartimenti, vengono definiti i compiti dei ricercatori a tempo determinato.
2. In particolare, il ricercatore a tempo determinato:
 - a) svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, nei limiti previsti per i ricercatori universitari di ruolo; in ogni caso è preclusa la partecipazione alle adunanze relative alle proposte di stipulazione di contratti di cui al presente Regolamento e di chiamata in ruolo di personale docente;
 - f) svolge missioni nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, autorizzate secondo le disposizioni di Ateneo vigenti in materia. La disponibilità di risorse per tali attività è assicurata nell'ambito dei budget assegnati ai Consigli di Dipartimento dal Consiglio dell'Università.
3. Lo svolgimento delle attività contrattualmente previste sarà certificato da apposito registro compilato dal ricercatore a tempo determinato e vistato dal Direttore di Dipartimento.
4. I titolari di contratti ai sensi del presente Regolamento si uniformano ai principi comuni di comportamento di cui all'articolo 5 dello Statuto di Ateneo.

Art. 12 – Valutazione delle attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Le attività svolte dai ricercatori sono oggetto di apposita valutazione annuale del Consiglio di Dipartimento, che tiene conto anche delle valutazioni formulate dagli studenti, ove presenti.

Art. 13 – Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) può proporre, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca.
2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una dettagliata relazione predisposta e approvata dal Dipartimento.
3. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
4. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre docenti, anche esterni all'ateneo, di cui almeno uno scelto tra i professori di I[^] e II[^] fascia afferenti al settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
5. La Commissione provvede a redigere apposito verbale. Gli esiti dei lavori della Commissione sono approvati con apposito decreto del Rettore.
6. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro 30 giorni dalla sua costituzione, il Rettore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio dell'Università la cui delibera viene adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 14 – Chiamata dei ricercatori a tempo determinato

8. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 15 – Divieto di cumulo e incompatibilità

1. I contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento sono incompatibili :
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - c) con le borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da soggetti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di eventuali incarichi retribuiti esterni, di impegno limitato e di durata occasionale, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, purché siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
3. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionale, nonché di ulteriori incarichi conferiti da soggetti terzi, previa comunicazione al Rettore, purché siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
4. Per tutta la durata del contratto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzione previdenziale, ovvero in posizione di fuori ruolo laddove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti dell'ente di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 16 – Recesso

1. Durante i primi due mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera nel momento della comunicazione alla controparte e, se effettuato dall'Università, deve essere motivato.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il ricercatore è tenuto a dare preavviso di giorni trenta al Direttore del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, l'Università tratterà un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta, fatto salvo quanto disposto al precedente art.16;
 - b) dalla valutazione negativa delle attività effettuata ai sensi del precedente art. 12, comma 1.

Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del Decreto Rettorale di emanazione.